



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-262/17

Metrans a.s.

contro

Commissione europea

e

Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 maggio 2019

«Ricorso di annullamento – Decisione della Commissione che concede il finanziamento per le proposte di progetti di trasporto in base al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) “Terminale multimodale per container di Paskov, fase III” e “Terminale intermodale di Mělník, fasi 2 e 3” – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Irricevibilità»

1. *Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione o di notifica – Data in cui si è avuta conoscenza dell'atto – Carattere subordinato*
(Art. 263, comma 6, TFUE)

(v. punto 33)

2. *Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Norma di ordine pubblico*
(Art. 263, comma 6, TFUE)

(v. punto 36)

3. *Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data dell'evento da cui decorre il termine – Onere della prova*
(Art. 263, comma 6, TFUE)

(v. punto 37)

4. *Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione – Decisione di esecuzione della Commissione che concede un finanziamento per proposte di progetti di trasporto – Convenzioni di sovvenzione – Obbligo di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Insussistenza*
(Artt. 263, comma 6, e 297, § 2, comma 2 e 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 13, §§ 2 e 3)

(v. punti 39, 41-54)

5. *Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data in cui si è avuta conoscenza dell'atto – Carattere subordinato – Decisione di esecuzione della Commissione che concede un finanziamento per proposte di progetti di trasporto – Convenzioni di sovvenzione – Domanda di accesso a tali documenti depositata dalla ricorrente – Tardività del ricorso – Irricevibilità*
(Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 1, e 6, § 1)

(v. punti 55-69)

Sintesi

Con l'ordinanza *Mettrans/Commissione e INEA (T-262/17)*, adottata il 15 maggio 2019, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso proposto da una società di diritto ceco, operante essenzialmente nella gestione di terminali intermodali nella Repubblica ceca, diretto, da un lato, all'annullamento della decisione di esecuzione C(2016) 5047 final della Commissione, del 5 agosto 2016, che stabilisce l'elenco delle proposte ammesse a beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione europea nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) – Settore dei trasporti a seguito degli inviti a presentare proposte emessi in data 5 novembre 2015 sulla base del programma di lavoro pluriennale, in quanto essa riguarda due proposte intitolate «Terminale multimodale per container di Paskov, fase III» e «Terminale intermodale di Mělník, fasi 2 e 3», e, dall'altro, all'annullamento delle due convenzioni di sovvenzione relative a tali due proposte concluse dall'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)¹.

Il 5 novembre 2015 la Commissione europea ha emesso due inviti a presentare proposte, un «invito in base alla coesione» e un «invito generale», nel quadro del programma di lavoro pluriennale per un'assistenza finanziaria nel settore dei trasporti. La ricorrente non ha presentato proposte in risposta ai due inviti a presentare proposte. Fra i partecipanti all'invito a presentare proposte in base alla coesione figuravano le società *Advanced World Transport a.s.* (in prosieguo: l'«AWT») e *České přístavy a.s.* Il 17 giugno 2016 la Commissione ha rivelato l'elenco delle 195 proposte di progetti di trasporto che avrebbero beneficiato di un finanziamento. Con comunicato stampa dell'8 luglio 2016, l'INEA ha annunciato il parere favorevole del comitato di coordinamento dell'MCE all'elenco, redatto dalla Commissione, di proposte di progetti di trasporto che avrebbero beneficiato di un finanziamento. Il 5 agosto 2016 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2016) 5047 final che, nell'allegato, stabilisce l'elenco delle proposte ammesse a beneficiare del contributo finanziario di cui trattasi. La decisione di esecuzione e il suo allegato sono stati pubblicati online il 30 agosto 2015 sul sito Internet della competente direzione generale della Commissione. Le proposte presentate dalla *České přístavy a.s.* («progetto Mělník») e dalla AWT («progetto Paskov») figuravano in allegato alla decisione di esecuzione e ad esse è stato concesso un finanziamento. L'INEA ha concluso, rispettivamente il 21 ottobre e il 7 novembre 2016, convenzioni di sovvenzione con dette due società. Le schede informative sui progetti Mělník e Paskov sono state pubblicate online sul sito Internet dell'INEA, rispettivamente il 7 e l'11 novembre 2016.

Con messaggio di posta elettronica del 5 dicembre 2016 inviato alla Commissione, il rappresentante della ricorrente ha chiesto di avere accesso agli atti impugnati, laddove riguardanti il progetto Mělník. Il 22 dicembre 2016 egli ha reiterato la sua richiesta mediante il modulo di contatto del sito Internet dell'INEA, chiedendo l'accesso agli atti impugnati laddove

¹ Istituita nel 2014 con la decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l'INEA, e abroga la [d]ecisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE (GU 2013, L 352, pag. 65).

riguardanti anche il progetto Paskov. Il 20 gennaio 2017 l'INEA ha dato seguito a tali richieste, inviandogli gli atti impugnati. La ricorrente ha proposto il presente ricorso il 30 aprile 2017.

Sulla base dell'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione e l'INEA hanno chiesto al Tribunale di statuire sull'irricevibilità del ricorso senza impegnare la discussione nel merito. A sostegno dell'eccezione di irricevibilità sollevata, esse hanno dedotto, in particolare, un motivo di irricevibilità relativo al carattere tardivo del ricorso.

Per quanto attiene, anzitutto, al termine di proposizione del ricorso di annullamento, il Tribunale ha ricordato che, a norma dell'articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di cui trattasi dev'essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza. In base alle precisazioni del Tribunale, il criterio della data in cui si è avuto conoscenza dell'atto come *dies a quo* del termine di ricorso è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell'atto. Quando un termine per l'impugnazione di un atto di un'istituzione decorre dalla pubblicazione dell'atto sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, tale termine va calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di tale pubblicazione e dev'essere, inoltre, aumentato di un termine forfettario di dieci giorni dovuto alla distanza. Il termine di ricorso è di ordine pubblico e spetta alla parte che fa valere la tardività di detto ricorso, alla luce del termine fissato, fornire la prova della data in cui l'evento che fa decorrere il termine si è verificato.

Nella fattispecie, il Tribunale ha stabilito che il criterio della notifica degli atti impugnati, quale criterio del *dies a quo* del termine di ricorso, non è applicabile, dato che la ricorrente non è destinataria di tali atti.

Per quanto concerne, poi, la pubblicazione degli atti impugnati quale criterio del *dies a quo* del termine di ricorso ai sensi dell'articolo 263, sesto comma, TFUE, il Tribunale ha ricordato che una siffatta pubblicazione dev'essere richiesta da una disposizione del diritto primario o derivato dell'Unione, ovvero, quanto meno, deve derivare da una prassi costante su cui la ricorrente potesse legittimamente contare. Al riguardo, esso ha in primis stabilito che la decisione di esecuzione di cui trattasi, quale atto non legislativo che designa destinatari ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, non è soggetta all'obbligo di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in forza del paragrafo 2, secondo comma, di detto articolo. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che la pubblicazione delle decisioni, come quella controversa, non presenta un carattere imperativo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001². Infatti, detta pubblicazione non è prevista né dal regolamento interno della Commissione o da quello dell'INEA, né dalle disposizioni regolamentari in vigore applicabili all'MCE. In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che la ricorrente non ha provato che una siffatta pubblicazione risultasse da una prassi costante dell'istituzione interessata. Pertanto, la Commissione non era tenuta a divulgare la decisione di esecuzione controversa tramite una pubblicazione; tale constatazione è trasponibile anche ai casi delle due convenzioni di sovvenzione controverse. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che, nella fattispecie, il criterio della pubblicazione quale *dies a quo* del termine di ricorso non può essere considerato pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 263, sesto comma, TFUE.

Infine, per quanto riguarda la presa di conoscenza degli atti impugnati, quale criterio subordinato del *dies a quo* del termine di ricorso, il Tribunale ha stabilito che, nella specie, gli atti impugnati

² Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

sono stati incontestabilmente portati dall'INEA a conoscenza della ricorrente, attraverso il suo rappresentante, il 20 gennaio 2017, e che il ricorso è stato quindi proposto fuori termine.